



## VERBALE COLLEGIO DEI REVISORI N. 36/2026 dell'8.4.2026

### Comune di Sala Baganza

#### OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2026-2028.

Oggi 8 Aprile 2026, il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Unione Pedemontana Parmense e dei Comuni di Collecchio, Montechiarugolo, Traversetolo, Sala Baganza e Felino, composto da:

- Dott. Marco Vignali, Presidente del Collegio,
- Dott. Pier Giorgio Morri, Revisore effettivo,
- Dott.ssa Daniela Venturi, Revisore effettivo,

nominati con Deliberazione del Consiglio Unione Pedemontana Parmense n.14 del 23/04/2024, si è riunito su iniziativa del Presidente e ha proceduto ad esaminare la Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 30/03/2026 avente ad OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2026-2028.

#### visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000;
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001;
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004;
- l'art. 3 "Semplificazione e flessibilità nel turn over", comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
  - a) *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
  - b) *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";*
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006;
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006;

#### preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *"riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile";*
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

#### richiamati:

- l'art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014;



- il comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014;

**considerato** che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

**visti** altresì:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019;
- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*" previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

**preso atto** che con deliberazione di Giunta Unione Pedemontana n. 3 del 24/01/2024 è adottato il piano delle azioni positive 2024/2026 in materia di pari opportunità previsto dall'art.48, comma 1, D.Lgs.n.198/2006;

#### **Sottosezione di programmazione: Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale**

**La dotazione organica dell'Ente alla data del 1.1.2026 è la seguente:**

Cat.	Tempo pieno	Part-Time	Totale	Posti occupati	Posti vacanti Part-time	Posti vacanti Tempo pieno	Totale posti vacanti
D3	3	0	3	2	0	1	1
D1	4	0	4	4	0	0	0
C	16	0	16	13	0	3	3
B3	4	1	5	4	0	1	1
B1	6	0	6	3	0	3	3
<b>Totali</b>	33	1	34	26	0	8	8
<b>Equiv. Full time</b>	<b>33</b>	<b>1</b>	<b>34</b>				

#### ***Programmazione strategica delle risorse umane***

Calcolo della spesa della dotazione organica e la programmazione del fabbisogno di personale.

In materia di contenimento della spesa di personale, l'art. 1, commi 557, - bis e 557- quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come integrato dall'art. 3, comma 5-bis del Decreto legge 24/6/2014, n. 90, convertito dalla legge 11/8/2014 n. 114, impone il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente; l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti. E' stata effettuata la verifica della riduzione della spesa di personale di cui all'art. 1 c.557 della Legge 296/2006, calcolata come previsto dal D.L. 90/2014, convertito nella Legge 114/2014 e s.m.i., da tale verifica risulta il rispetto dei limiti di spesa, come previsto nel bilancio di previsione 2026/2028.

L'Organo di revisione ha verificato che la spesa pari a euro 3.163.660,00 relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2026-2028, tiene conto di quanto indicato nel DUP ed è coerente: con il limite della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge n.296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad euro 1.413.583,67, considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto delle componenti escluse.



## **Facoltà assunzionali a tempo indeterminato: normativa di riferimento e situazione dell'ente**

Il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia.

In particolare per l'anno 2026 le facoltà assunzionali, meglio definite come spazi finanziari, continuano ad essere determinate dal rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti al netto dei fondi dubbia esigibilità. Dal 1° gennaio 2025 sono entrate in vigore le disposizioni dell'art. 33 del DL 24/2019 individuando modalità diverse per quanto attiene agli enti virtuosi e non virtuosi.

Per gli enti virtuosi, ovvero gli enti che hanno un rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti al netto del Fcde inferiore alla soglia fissata dai decreti attuativi, potranno aumentare la spesa di personale a condizione che si mantengano all'interno della soglia. Ad oggi sono venuti meno i limiti, finora previsti, del contenimento degli aumenti in una soglia percentuale della spesa di personale con riferimento all'anno 2018.

L'art. 3 del DM 17 marzo 2020 prevede che, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, i comuni sono suddivisi in fasce demografiche e dato atto che il Comune di Sala Baganza si trova nella fascia demografica di cui alla lettera e), avendo n. 6.048 abitanti alla data del 31/12/2024 e avendo registrato un **rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 20,06%**, si colloca nella seguente fascia: FASCIA 1 – COMUNI VIRTUOSI, poiché il suddetto rapporto si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 del citato DM.

I dati sono stati calcolati con riferimento al rendiconto approvato per l'anno 2024 con delibera di Consiglio comunale n. 02 del 28/04/2025.

L'Ente ha determinato lo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale/entrate correnti, determinandolo in € 372.366,51, cioè fino al raggiungimento della soglia massima di cui al DM 17.3.2020 – Tabella 1, non più in vigore dal 31.12.2024 che tuttavia, raggiungendo valori soglia inferiori, garantisce prudenzialità alle determinazioni.

PRESO ATTO che il Comune di Sala Baganza:

- non ha capacità assunzionale residua da utilizzare relativa al quinquennio precedente;
- ha utilizzato alla data odierna la seguente quota di spesa/capacità assunzionale euro 30.591,81;

che pertanto anche per quanto sopra esposto, ha determinato alla data odierna la capacità assunzionale residua nella misura di euro 341.774,70

## **LIMITI ASSUNZIONI FORME DI LAVORO FLESSIBILE**

Con delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 16/12/2021 è stato determinato nella somma di euro 36.084,01 l'importo delle spese per forme di lavoro flessibile (a tempo determinato, o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata) anno 2009, su base annuale, del Comune di Sala Baganza da prendere a riferimento per la determinazione del parametro finanziario e limite di spesa per forme di lavoro flessibile ex art. 9, comma 28, DL 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Programmazione fabbisogno 2026-2028**

Per il periodo 2026-2028 non si prevedono nuove assunzioni.

CONSIDERATO CHE:

**L'Ente:**



- ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
- rispetta il limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

**rilevato che:**

- **è rispettato** il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018, nella misura massima di un'unità (per gli enti fino a 5 dipendenti) oppure (per gli enti a partire da 6 dipendenti) nella misura massima del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato (**di diversa percentuale determinata nel rispetto delle indicazioni di cui dell'art. 50, comma 4, del CCNL del CFL siglato in data 21/05/2018**);
- **è rispettato** quanto introdotto dal D.Lgs.n.75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs.n.165/2001 dove viene posto il *"divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro"*;

**preso atto**

- che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 pari a euro 117.089,63 per gli enti in regola con il vincolo comma 557 legge 296/2006 (per gli enti non in regola con vincolo comma 557 legge 296/2006 il limite è pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009) così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, del personale comandato (ferma restando l'imputazione figurativa della spesa per l'ente cedente come indicato dalla Corte dei Conti Autonomie n. 12/2017) e del personale coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea nonché nell'ipotesi di cofinanziamento, con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Segretario Generale sulla proposta di deliberazione in esame, e il parere di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in esame rilasciato dal Responsabile dell'area Servizi alla Persona sostituto del Responsabile Finanziario sulla regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta,

**rammenta**

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

**accerta**

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2026/2028 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 (verificare eventuale deroga - ENTI VIRTUOSI - derivante dalle disposizioni di cui al DM 17/03/2020);
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

**esprime**



parere favorevole alla proposta di Delibera di Giunta n. 44 del 19/03/2026 avente ad OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2026-2028.

#### ASSEVERAZIONE EQUILIBRIO PLURIENNALE DI BILANCIO 2026/2028

**visto** il bilancio di previsione 2026/2028 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 15.12.2025;

**rilevato** che dal piano del fabbisogno di personale 2026/2028 esaminato non emerge una maggiore spesa di personale per nuove assunzioni e che le spese di personale risultano già finanziate sullo stesso bilancio di previsione;

**richiamata** la tabella dei parametri obiettivi per Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;

**visto ed allegato** il piano degli indicatori di bilancio 2026/28 con particolare riferimento ai seguenti indicatori:

Tipologia indicatore	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
Rigidità strutturale di bilancio – Incidenza spese rigide su entrate correnti (Disavanzo + spesa personale + debito)/entrate correnti)t	27,08	25,74	25,58
Indicatore Equilibrio economico-finanziario – Incidenza spesa personale su spesa corrente	22,39	21,24	21,12
Incidenza salario accessorio ed incentivante rispetto al totale spesa corrente (indica il peso delle componendi afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro)	15,30	12,32	12,32
Incidenze spesa personale forme contratto flessibile (indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	0	0	0
Indicatore equilibrio dimensionale in valore assoluto – spesa di personale pro capite (popolazione al 1 gennaio anno di riferimento)	195,66	189.01	189,01

**rilevato** che dalla documentazione esaminata e dalle verifiche svolte dall'Organo di Revisione emerge che il bilancio 2026/2028 conserva l'equilibrio pluriennale;

**richiamato** il parere al piano dei fabbisogni di personale espresso con verbale n. -- in data odierna;

**richiamato** tutto quanto sopra esposto, per le finalità di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 convertito nella L.n.58/2019;

#### ASSEVERA

Il mantenimento dell'equilibrio pluriennale di bilancio 2026/2028 del Comune di Sala Baganza a seguito dell'adozione del Piano del fabbisogno di personale 2026/2028 di cui alla proposta esaminata.

Parma, l'8 Aprile 2026

L'Organo di Revisione  
MARCO VIGNALI (Presidente)  
PIER GIORGIO MORRI (Membro)  
DANIELA VENTURI (Membro)  
(firmato digitalmente)